

MOZIONE N. 2 – Requisiti soggettivi per elezione CNF

Presentata da: Carlo Battipede (Varese)

Come noto il prossimo Congresso Nazionale Forense, che si terrà a Rimini dal 7 al 9 ottobre, affronterà la questione della rappresentanza dell'Avvocatura, ormai concentrata, a livello istituzionale, fra CNF e Cassa Forense.

Per fortuna sono vive realtà associative quali l'Aiga che permettono un raccordo fra le istituzioni e la realtà che quotidianamente viviamo nella nostra professione.

Cassa Forense, come noto, ha recentemente eliminato un importante vincolo, abbassando l'anzianità di iscrizione per essere eletti delegati da 10 a 5 anni, aprendo quindi l'elettorato passivo ad una platea più ampia di colleghi, coinvolgendo anche chi è ancora all'inizio della professione, ma che comunque può ambire a dire la sua in quell'importante contesto, portando avanti l'esperienza dei suoi coetanei, sicuramente diversa per esigenze da chi ha 60 anni e 30 anni di iscrizione agli albi.

La stessa cosa dovrebbe essere per il CNF, tuttavia l'attuale formulazione dell'art. 38 limita l'elettorato passivo solo agli abilitati alle giurisdizioni superiori, vale a dire i Cassazionisti, ponendo quindi, per chi è diventato cassazionista, con il vecchio ordinamento, il solo requisito dell'anzianità di iscrizione di dodici anni di iscrizione all'albo.

E finché si parla solo di un requisito d'anzianità, anche se elevato, potrebbe al limite anche starci.

Tuttavia come sappiamo, con il nuovo ordinamento, al di là della possibilità di fare tirocinio - è così che si dice oggi? - presso un cassazionista e poi accedere ad un esame finale, l'art. 22 prevede che oggi l'aspirante cassazionista debba avere almeno otto anni di iscrizione all'albo, rispettando poi i requisiti previsti dal bando del CNF.

Ebbene per accedere alla Scuola Superiore dell'Avvocatura, presupposto per accedere all'esame finale, bisognerà avere patrocinato nei quattro anni precedenti il bando, alternativamente, dieci procedimenti civili o penali o venti giudizi o amministrativi o tributari o contabili. L'esperienza insegna che oggi pochi giovani colleghi, per intenderci intorno ai 40-45 anni hanno un tale numero di procedimenti avanti le Corti d'Appello e che i processi tributari, amministrativi e contabili sono riservati, nei fatti, come è anche è giusto che sia, vista la specificità della materia, a degli specialisti.

Proseguendo, se si tiene conto che la frequenza a questa scuola sarà interamente a carico dell'interessato, che dovrà, in teoria rinunciare a del lavoro, sostenere i costi delle trasferte a Roma e quant'altro, pare chiaro che negli anni il numero degli abilitati alle giurisdizioni superiori sarà destinato a diminuire.

Siamo onesti: è inutile nasconderselo. Non conterà solo il merito. Sarà cassazionista chi potrà permetterselo, avendo alle spalle una discreta capacità economica e uno studio avviato. Quindi, prevarrà il criterio del censo... è democrazia questa?

E tutto questo si rifletterà inevitabilmente sull'elettorato passivo del CNF, limitando di molto la platea degli eleggibili. Possiamo immaginarne le conseguenze. Fra le diverse che vengono in mente, ci si domanda quale rappresentatività ed autorevolezza potrà avere nel consesso sociale e politico un CNF che di fatto rappresenterebbe solo una parte dell'avvocatura, quella già affermata e giunta alla maturità professionale, che difficilmente potrà o saprà essere credibile interlocutore per tutti i colleghi.

Vi è un ulteriore profilo da considerare. Finora abbiamo posto l'attenzione sul fatto che pochi saranno in futuro i cassazionisti. Poniamoci un'ulteriore quesito: quanti fra questi pochi saranno giovani avvocati, cioè quelli che vanno dall'iscrizione all'albo - età media che continua ad alzarsi - fino ai 45/50 anni? E' facile immaginare che, fra quei pochi, saranno ancora meno, è difficile che un giovane avvocato, all'ottavo anno di iscrizione all'albo abbia, comunque, già maturato fra il quinto e l'ottavo anno di iscrizione i giudizi necessari per l'iscrizione alla scuola superiore dell'avvocatura.

Questo taglierà fuori quasi i più e priverà di voce in capitolo proprio le fasce più giovani, quelle su cui si sono troppo spesso vengono scaricati i costi delle riforme, sia che si tratti della pensione che dell'ordinamento forense.

Non dimentichiamo che la giovane avvocatura vive una situazione assai diversa da chi è iscritto agli albi da 20-30 anni, colleghi che sono entrati nel mercato, perché è di questo che si tratta, senza troppi giri di parole, in una situazione assai differente dall'attuale: altro contesto storico - quasi un'era geologica fa -, altro contesto sociale, altro contesto economico. Mi raccontava un affermato collega del mio Foro che lui si è iscritto all'albo nel 1985. Dopo due anni la crescita di lavoro e fatturato era stato tale da permettergli di assumere un'impiegata, che collabora ancora con il suo studio.

All'epoca, questa era normale. Oggi una rarità.

Questa giovane avvocatura, con le specifiche e rinnovate esigenze, oggi, deve rivendicare il diritto di partecipare, partecipare ed eleggere anche i suoi rappresentanti, cosa che nell'attuale formulazione dell'art. 38 rischia di rimanere solo un'illusione.

* * * *

Quindi in ragione di ciò, premesso che l'art. 38 della legge professionale forense prevede che "sono eleggibili al Cnf gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori." ;

Considerato che appare non attuale la previsione di un siffatto elettorato passivo anche alla luce del regolamento del 16 luglio 2014 n. 5 emanato dal Cnf per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

Valutato che, date tali premesse, la rappresentanza istituzionale rimane ad esclusivo appannaggio di un consolidato sistema gerontocratico;

Ritenuto che è diritto/dovere, nonché priorità politica, della giovane avvocatura, che oggi qui rappresentiamo in larga parte, ottenere un sistema di accesso equilibrato alla massima istituzione forense

si chiede

di conferire mandato al Presidente Nazionale ed alla Giunta di perseguire tutte le politiche finalizzate ad ottenere l'abolizione dell'attuale limite all'elettorato passivo prevista dall'art. 38, l.247/12.

Approvata all'unanimità